



Ministero della Giustizia

Ufficio legislativo
Nucleo di valutazione degli atti UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento delle Politiche Europee
Servizio Informative Parlamentari e Corte di Giustizia UE

infoattiue@governo.it

e p.c. sig. Capo di Gabinetto
Servizio Affari Internazionali

Roma, li 11.02.2022

OGGETTO: notaDPE-0000412-P-18/01/2022– richiesta di relazione in merito alla Proposta COM (2021) 760 *final* dell' 1/12/2021.

Si trasmette il contributo, elaborato dalla Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria di questo Ministero, per la relazione indicata in oggetto, nel *format* richiesto, e si resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

Il componente del Nucleo di Valutazione
Roberta Bardelle

Visto, per condivisione,

Franca Mangano

Capo dell'Ufficio legislativo

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria (che modifica la direttiva 2003/8/CE del Consiglio, le decisioni quadro del Consiglio 2002/465/GAI, 2002/584/GAI, 2003/577/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI, 2008/947/GAI, 2009/829/GAI e 2009/948/GAI e la direttiva 2014/41/UE)

- **Codice della proposta:** COM(2021) 760 dell'1.12.2021
- **Codice interistituzionale:** 2021/0395
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della Giustizia – Direzione Generale delle politiche di coesione

Premessa: finalità e contesto

- *quadro normativo:*
 - *proposte correlate:* proposta di regolamento della Commissione - COM (2021) 759 - sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale;
 - *referimenti: strategie, "pacchetti", programmi della Presidenza, conclusioni del Consiglio europeo, ecc.:* strategia dell'UE in materia di cibersicurezza; proposta di direttiva relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione (NIS2); Comunicazione Commissione UE sulla digitalizzazione della giustizia nell'UE adottata il 2/12/2020;
 - *regolamenti, direttive, libri, relazioni già esistenti in materia:* regolamento UE 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno;
- *finalità generali:* la direttiva è volta a garantire l'allineamento delle decisioni quadro e delle direttive in materia civile e penale con le disposizioni della proposta di regolamento e modificare le disposizioni giuridiche contrastanti, includendo riferimenti sistematici alla proposta di regolamento per tutte le norme orizzontali in materia di comunicazione.
- *elementi qualificanti ed innovativi:* offrire certezza del diritto nelle situazioni in cui le disposizioni vigenti possono disciplinare le comunicazioni in modo diverso rispetto alla proposta di regolamento. Rilevato che gli atti giuridici interessati sono decisioni quadro e direttive, è opportuna una loro modifica mediante una direttiva, che definisca anche gli aspetti del recepimento.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

- La proposta rispetta il principio di attribuzione in quanto conforme all'art. 5.2. T.U.E., in ossequio al quale l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze attribuite dagli Stati membri nei Trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti.
- La base giuridica è correttamente individuata, per il settore civile, nell'art. 81.2 del T.F.U.E. e, per il settore penale, nell'art. 82.1 T.F.U.E.; in particolare:
 - l'articolo 81.2. T.F.U.E. consente al Parlamento europeo e al Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, di adottare, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire, tra l'altro, il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione, la notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziari ed extragiudiziali, la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova, un accesso effettivo alla giustizia e l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri;
- L'articolo 82.1. T.F.U.E. consente il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

- La proposta rispetta il *principio di sussidiarietà* in quanto sebbene ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera j), TFUE, la competenza per l'adozione di misure nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia è una competenza concorrente tra l'Unione e i suoi Stati membri, l'azione dell'Unione è necessaria al fine di coordinare le iniziative degli Stati membri e stabilire un quadro coerente per le norme vigenti dell'UE. L'intervento autonomo dei singoli Stati sull'uso dei canali di comunicazione digitali nel contesto della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia, sia pure possibile nella misura in cui l'Unione non abbia esercitato la propria competenza, non garantirebbe una soluzione coordinata e armonizzata.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

- La proposta rispetta il *principio di proporzionalità* in quanto le azioni proposte non graveranno sugli Stati membri oltre quanto necessario ai fini del conseguimento dell'obiettivo della comunicazione digitale nella cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e penale. Occorre modificare le disposizioni in materia di comunicazione al fine di includere il canale di comunicazione digitale. Dato che tali disposizioni sono stabilite in atti giuridici dell'Unione, l'unico mezzo adeguato per modificarle è un altro atto dell'Unione. La proposta di direttiva modificativa non stabilisce norme sostanziali nuove, limitandosi ad ampliare le norme in materia di comunicazione al fine di includere il canale di comunicazione digitale, in linea con la proposta di regolamento.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**1. Valutazione del progetto e urgenza**

- La valutazione delle *finalità* del progetto è complessivamente positiva in quanto mira a introdurre la tecnologia digitale moderna nella cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e penale con implicazioni transfrontaliere. Il risultato atteso è una comunicazione più rapida, economica, sicura e affidabile tra le autorità competenti, un migliore accesso alla giustizia e una maggiore efficienza della cooperazione giudiziaria transfrontaliera. L'uso del canale di comunicazione digitale allevierà gli oneri amministrativi e renderà più efficiente la trattazione delle cause.
- *Il progetto è di particolare urgenza*: poiché la proposta di direttiva è volta a garantire l'allineamento delle decisioni quadro e delle direttive in materia civile e penale con le disposizioni della proposta di regolamento, l'urgenza che caratterizza la proposta di regolamento (già evidenziata nella relativa relazione) si riverbera a cascata sulla particolare urgenza del presente progetto.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

- *Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale in quanto l'uso del canale di comunicazione digitale migliorerà l'efficienza, la resilienza, la sicurezza e la velocità delle procedure giudiziarie aventi implicazioni transfrontaliere e semplificherà e accelererà la comunicazione tra le autorità degli Stati membri. La tecnologia digitale nella cooperazione ridurrà i costi dei procedimenti giudiziari.*

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

- *tempistica di adozione prevista*: al più tardi entro due anni dall'adozione degli atti di esecuzione di cui all'art. 12 par.3, par.4, par.5, par.6 della proposta di Regolamento sulla digitalizzazione;
- *eventuali pareri già espressi dalla delegazione italiana in occasione di presentazioni, incontri, ecc.*: non sono stati ancora espressi pareri definitivi: si tenga conto che vi è stato solo un incontro di presentazione delle tre proposte durante la Presidenza slovena a dicembre scorso;
- *elementi di criticità*: il rispetto di principi cardine della giustizia elettronica (come definiti dal Piano d'azione 2019/2023 in materia di giustizia elettronica europea), segnatamente il principio di volontarietà e il principio di decentralizzazione;
- *eventuali modifiche (di drafting e/o merito) ritenute necessarie od opportune*: l'indicazione di eventuali modifiche da apportare al testo appare allo stato prematura presupponendo la compiuta valutazione di elementi acquisibili solo con lo sviluppo del negoziato;
- *ulteriori riunioni, tavoli, consultazioni, passaggi che si ritengono opportuni*: riunioni di coordinamento interno al Ministero della Giustizia (Direzione generale delle politiche di coesione; Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria – D.A.G.; Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati – D.O.G.), con la partecipazione del Consigliere Giustizia e Affari Interni della Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione europea.

C. Valutazione d'impatto

| |
|--|
| 1. Impatto finanziario |
| <ul style="list-style-type: none"> • La proposta di direttiva assicura la coerenza con l'insieme complessivo di norme stabilite nella proposta di regolamento sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale. Di conseguenza essendo stato il suo impatto sul bilancio già considerato parte della proposta di regolamento, si rinvia alla valutazione di impatto finanziario contenuta nella relazione relativa alla proposta di Regolamento. Per questo motivo può affermarsi che la proposta di direttiva modificativa non avrà in sé incidenza sul bilancio. |
| 2. Effetti sull'ordinamento nazionale |
| <ul style="list-style-type: none"> • <i>effetti in termini di semplificazione/armonizzazione/innovazione:</i> l'uso del canale di comunicazione digitale allevierà gli oneri amministrativi e renderà più efficiente la trattazione delle cause. La riduzione dei costi nelle cause transfrontaliere avrebbe anche l'effetto indiretto di migliorare la competitività delle PMI; • <i>elementi di criticità:</i> l'effettivo rispetto di principi cardine della giustizia elettronica (come definiti dal Piano d'azione 2019/2023 in materia di giustizia elettronica europea), segnatamente il principio di volontarietà e il principio di decentralizzazione; • <i>adeguamenti resi necessari dalla proposta:</i> si renderà necessaria la modifica delle norme interne di recepimento delle direttive e delle decisioni in materia di cooperazione giudiziaria modificate dalla presente proposta. |
| 3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali |
| <ul style="list-style-type: none"> • La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012). |
| 4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione |
| <ul style="list-style-type: none"> • <i>costi di adeguamento:</i> costi annui ricorrenti per il funzionamento del sistema di comunicazione digitale nonché per la sua manutenzione e per l'assistenza agli utenti. • <i>effetti in termini di semplificazione burocratica/normativa.</i> |
| 5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il ricorso alla videoconferenza eliminerà la necessità di viaggiare per i partecipanti ai procedimenti giudiziari transfrontalieri: la videoconferenza produce soltanto il 7 % delle emissioni di carbonio associate alle riunioni in presenza • Alcune categorie di attività beneficerebbero di impatti economici positivi: prestatori di servizi di consulenza informatica; fabbricanti di apparecchiature di videoconferenza e altre apparecchiature di comunicazione a distanza; fornitori di servizi internet e di telecomunicazione; fornitori di servizi di salvataggio sul cloud; e fornitori di servizi di archiviazione. Si prevede un aumento delle entrate derivanti da tali attività. • Abbreviare i tempi e ridurre i costi dei procedimenti giudiziari produrrebbe benefici tangibili |

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

per le imprese dell'UE, comprese le piccole/medie imprese (PMI). Tali imprese trarrebbero vantaggio altresì da una maggiore certezza del diritto e da una maggiore capacità di far valere i propri diritti nelle operazioni in altri paesi dell'UE.

Altro

Esempio:

- *Altre amministrazioni interessate: la relazione tiene conto delle osservazioni di ...;*
- *Regioni: la relazione tiene conto delle osservazioni di ...;*
- *Riserva di integrazioni circa profili critici, consultazioni, ulteriori contributi, ecc. (es.: "si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate");*
- *Eventuali allegati.*

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

**Tabella di corrispondenza
ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012**

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria (che modifica la direttiva 2003/8/CE del Consiglio, le decisioni quadro del Consiglio 2002/465/GAI, 2002/584/GAI, 2003/577/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI, 2008/947/GAI, 2009/829/GAI e 2009/948/GAI e la direttiva 2014/41/UE)

- **Codice della proposta:** COM(2021) 760 dell'1.12.2021
- **Codice interistituzionale:** 2021/0395
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della Giustizia – Direzione Generale delle politiche di coesione

| Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo) | Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria) | Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria) |
|--|---|--|
| Osservazioni generali. | | La materia rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, lett. l) e m) della costituzione. La direttiva una volta adottata richiederà una attività legislativa di recepimento che nell'ordinamento italiano avviene con legge di delegazione annuale (art. 29 ss., l. 24.12.2012, n. 234), che contiene la delega al Governo per l'attuazione delle direttive da recepire nell'anno di riferimento nonché, qualora |

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

| | | |
|---|--|---|
| | | consentito dalla materia in discussione, disposizioni che autorizzano il Governo ad intervenire in via regolamentare. |
| Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Impatto sull'ordinamento nazionale. Eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria. | | |
| Art. 1. Modifiche della direttiva 2003/8/CE. Modifica a: - art. 13, par. 4, presentazione e trasmissione delle domande di patrocinio a spese dello Stato. | D. Lgs. 27.05.2005, n. 116 | Modifica della disciplina delle modalità di presentazione della domanda di patrocinio a spese dello Stato che dovranno avvenire in conformità al Regolamento sulla digitalizzazione. |
| Art. 2. Modifica della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio. Modifiche per aggiunta di un paragrafo: - art. 1, comunicazioni tra Stati membri per la costituzione di squadre investigative comuni | D.lgs. 15.2.2016, n.34 | Introduzione di comunicazioni scritte tra Stati membri per la costituzione di una squadra investigativa comune e la firma del relativo accordo costitutivo che dovranno avvenire in conformità al futuro Regolamento sulla digitalizzazione. |
| Art. 3. Modifica della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio relativamente: - art. 10, par. 4, modalità di trasmissione di un mandato di arresto europeo; - art. 18, par. 1, lett. a), audizione del ricercato per videoconferenza; - art. 25, par. 3, sulla trasmissione della richiesta di transito; | Legge 22.4.2005, n. 69 come modificata dal D.lgs. 2021, n.10 | Modifica delle modalità di trasmissione dei mandati di arresto europei, previsione dell'audizione, facoltativa, del ricercato per videoconferenza e modifica della disciplina sulla comunicazione della richiesta di transito, che dovranno avvenire in conformità al futuro Regolamento sulla digitalizzazione. |
| Art. 4. Modifica della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio relativamente a: - art. 4, par. 1, trasmissione dei provvedimenti di blocco o di sequestro alla AG competente per l'esecuzione; - art. 5, par. 1, co.3: comunicazione | D. Lgs. 15.02.2016, n. 35 | Modifica delle modalità di trasmissione dei provvedimenti di sequestro o di blocco nonché della comunicazione dei provvedimenti di riconoscimento ed esecuzione ovvero dei motivi di rinvio o di rifiuto e del venire meno delle relative cause ostative, che dovranno avvenire in conformità al futuro Regolamento sulla digitalizzazione. |

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

| | | |
|---|--------------------------------|--|
| <p>dell'esecuzione dei provvedimenti di blocco o di sequestro alla Autorità competente dello Stato di emissione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 7, par. 3: comunicazione della decisione di rifiuto del riconoscimento o di esecuzione dei provvedimenti di blocco o sequestro; - art. 8, par. 2: comunicazione del rinvio dell'esecuzione e dei motivi del medesimo; - art. 8, par. 3: comunicazione dell'esecuzione dei provvedimenti di blocco o di sequestro al venire meno dei motivi di rinvio | | |
| <p>Art. 5. Modifica della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 4, par. 3: trasmissione alla autorità di esecuzione delle decisioni che infliggono sanzioni pecuniarie (e dei relativi certificati) e comunicazioni ufficiali tra autorità competenti; - art. 7, par. 3; consultazioni e scambio di informazioni tra autorità competenti; - art. 14: trasmissione delle informazioni sulle decisioni che infliggono sanzioni pecuniarie da parte dello Stato di esecuzione. | <p>D.lgs. 15.2.2016, n. 37</p> | <p>Modifica delle modalità di trasmissione delle decisioni che infliggono sanzioni pecuniarie allo Stato di esecuzione, delle modalità delle consultazioni e degli scambi di informazione tra autorità competenti che dovranno avvenire in conformità al futuro Regolamento sulla digitalizzazione.</p> |
| <p>Art. 6. Modifica della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 4, par. 2: trasmissione delle decisioni di confisca e dei relativi certificati tra autorità competenti e comunicazioni ufficiali tra le medesime autorità; - art. 10, par. 3: comunicazione del rinvio dell'esecuzione e dei motivi del rinvio; - art. 10, par. 4: comunicazione del rinvio dell'esecuzione, dei motivi del rinvio e del loro venire meno tra autorità competenti dello Stato di esecuzione e di emissione; | <p>D.lgs. 7.8.2015, n. 137</p> | <p>Modifica delle modalità di trasmissione delle decisioni di confisca allo Stato di esecuzione, nonché della comunicazione dei provvedimenti di esecuzione, dei motivi di rinvio, del venire meno degli stessi, della cessazione di efficacia delle decisioni di confisca che dovranno avvenire in conformità al futuro Regolamento sulla digitalizzazione.</p> |

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

| | | |
|--|--------------------------------|--|
| <p>- art. 14, par. 3: comunicazione delle informazioni da parte dello Stato di emissione a qualsiasi Stato di esecuzione interessato;</p> <p>- art. 15: comunicazione da parte dello Stato di emissione di qualsiasi decisione o misura che determini la cessazione di efficacia della decisione di confisca.</p> | | |
| <p>Art. 7. Modifiche della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio relativamente a:</p> <p>- art. 5, par. 1: trasmissione della sentenza e del relativo certificato dalla autorità dello Stato di emissione a quello di esecuzione;</p> <p>- art. 16, par. 1: richiesta di transito;</p> <p>- art. 21: comunicazione delle informazioni che lo Stato di esecuzione deve fornire allo Stato di emissione.</p> | <p>D.lgs. 7.9.2010, n. 161</p> | <p>Le modalità di trasmissione delle sentenze penali che irrogano una pena detentiva e dei relativi certificati, delle richieste di transito e delle informazioni che vanno fornite dallo Stato di esecuzione allo Stato di emissione dovranno avvenire in conformità a quanto sarà previsto dal Regolamento sulla digitalizzazione.</p> |
| <p>Art. 8. Modifiche della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio relativamente a:</p> <p>- art. 6, par. 2: trasmissione della sentenza e del relativo certificato dalla autorità dello Stato di emissione a quello di esecuzione e disciplina della modalità delle comunicazioni ufficiali tra autorità;</p> <p>- art. 6, par. 7: trasmissione della sentenza e del certificato dalla autorità non competente a quella competente dello Stato di esecuzione e relativa comunicazione allo Stato di emissione;</p> <p>- art. 12, par. 1: comunicazione della decisione di riconoscere o meno la sentenza alla Autorità dello Stato di emissione;</p> <p>- art. 16, par. 1: comunicazione delle informazioni che lo Stato di esecuzione deve fornire allo Stato di emissione.</p> <p>- art. 16, par. 3: comunicazione da parte dello Stato di emissione di</p> | <p>D.lgs. 15.2.2016, n. 38</p> | <p>Le modalità di trasmissione delle sentenze che irrogano sanzioni sostitutive e dei relativi certificati, e più in generale delle informazioni che vanno fornite dallo Stato di esecuzione allo Stato di emissione dovranno avvenire in conformità a quanto sarà previsto dal Regolamento sulla digitalizzazione.</p> |

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

| | | |
|--|---------------------------------|---|
| <p>qualsiasi decisione o misura che determini la cessazione di efficacia della decisione che dispone la sospensione condizionale della pena ovvero sanzioni sostitutive;</p> <p>- art. 17, par. 3: comunicazione degli ulteriori obblighi informativi da parte dello Stato di esecuzione;</p> <p>-art. 18: trasmissione delle informazioni da parte dello Stato di esecuzione.</p> | | |
| <p>Art. 9. Modifiche della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio relativamente a:</p> <p>- art. 10, par. 2: trasmissione delle decisioni sulle misure cautelari e dei relativi certificati dalla autorità dello Stato di emissione a quello di esecuzione e disciplina della modalità delle comunicazioni ufficiali tra autorità;</p> <p>- art. 20, par. 2: comunicazione delle informazioni da parte dello Stato di esecuzione.</p> | <p>D.lgs. 15.2.2016, n. 36</p> | <p>Le modalità di trasmissione delle sentenze che irrogano misure alternative e dei relativi certificati, e più in generale delle informazioni che vanno fornite dallo Stato di esecuzione allo Stato di emissione dovranno avvenire in conformità a quanto sarà previsto dal Regolamento sulla digitalizzazione.</p> |
| <p>Art. 10. Modifiche della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio Relativamente a:</p> <p>- art. 7: modalità di comunicazione tra Autorità contattante e contattata</p> | <p>D.lgs. 15.2.2016 n. 29</p> | <p>Le modalità di trasmissione delle comunicazioni tra l'autorità di uno Stato membro dinanzi al quale è in corso un procedimento penale e l'autorità di altro Stato membro per verificare l'esistenza di procedimenti paralleli dovranno avvenire in conformità a quanto sarà previsto dal Regolamento sulla digitalizzazione.</p> |
| <p>Art. 11. Modifiche della direttiva 2014/41/UE relativamente a:</p> <p>- art. 7, par. 1: trasmissione dell'OEI dalla autorità di emissione a quella di esecuzione;</p> <p>- art. 15 par.2: trasmissione delle informazioni dalla autorità di esecuzione a quella di emissione per l'esecuzione dell'OEI venute meno le cause di rinvio;</p> <p>- art. 16, par. 2 e par. 3: comunicazione delle informazioni da</p> | <p>D.lgs. 21.6.2017, n. 108</p> | <p>Le modalità di trasmissione di un ordine di indagine europeo, e più in generale delle informazioni che vanno fornite dallo Stato di esecuzione allo Stato di emissione dovranno avvenire in conformità a quanto sarà previsto dal Regolamento sulla digitalizzazione.</p> |

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| parte dello Stato di esecuzione. | | |
| | | |

